

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| Anno: 2011 | Numero: 12703 | Sezione: IV |
|------------|---------------|-------------|

Soggetto imputato

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | Datore di lavoro privato | <input checked="" type="checkbox"/> C.S.E. | Dirigente |
| Responsabile dei lavori | Committente | Preposto | R.S.P.P. |
| Lavoratore | Altro: | | |

Esito

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione | | | | |
| Condanna: | pena detentiva | pena pecuniaria | Penal sia detentiva che pecuniaria | Penal non specificata |
| Concorso di colpa del soggetto leso: No | | | | |
| Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato | | | | |
| Altro: Reato estinto per prescrizione | | | | |
| Quantum: non specificato | | | | |
| Gradi precedenti | | | | |
| 1°Grado: sentenza 25.10.2005 del Tribunale di Monza di condanna in ordine al delitto di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle leggi antinfortunistiche. | | | | |
| 2°Grado: sentenza datata 13.07.2009 della Corte d'Appello di Milano di conferma della sentenza di condanna | | | | |
| Precedente giudizio di Cassazione: no | | | | |
| Corte di Appello in sede di rinvio: no | | | | |

Classificazione dell'evento

| | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Infortunio | Malattia | Non riguarda un infortunio | | |
| Tipo di evento: | <input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale | Mancata tutela | | |
| Tipo di infortunio: | <input checked="" type="checkbox"/> lesioni | morte | | |

Fattispecie

Mentre stava procedendo al carico -nel condotto di scarico applicato al piano del ponteggio a ridosso della facciata- delle macerie provenienti da lavori di demolizione al primo piano di un edificio in ristrutturazione per convogliarle nel furgone sottostante, perdeva l'equilibrio cadendo dall'impalcatura nel cassone del furgone.

Soggetto leso

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Operaio | Artigiano | Impiegato | Imprenditore | Altro: |
| Ulteriori soggetti lesi: No | | | | |

Tipologia del luogo di avvenimento

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | Fabbrica | Ufficio | Altro: |
| Pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Privato | | |

Principio di diritto

Il D.Lgs. n. 494 del 1996 ha introdotto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere. L'art. 5 affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Con la pronuncia "Sez. 4 Ordinanza n. 18149 del 21.04.2010 Rv. 247536" è stata ben delineata la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e si è evidenziato che, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente che caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al più volte evocato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo

formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Alla luce di tali principi, per comprendere se l'evento illecito coinvolga la responsabilità del coordinatore, occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è conseguito l'infortunio. Occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Rigetto del ricorso | | Ricorso inammissibile | |
| Annullamento: | X senza rinvio | con rinvio | con rinvio ai soli fini civili |

Dispositivo: Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.